**20.0.14**

[Floridia](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32634), [L'Abbate](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32647), [Pavanelli](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34677" \o "Il link apre una nuova finestra), [La Mura](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648), [Moronese](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29142" \o "Il link apre una nuova finestra), [Quarto](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32698)

*Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:*

        «20*-bis*

            *(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

        1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

        a) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904 sensibilizzare i consumatori con adeguate e apposite misure al fine di adottare un comportamento responsabile e ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti, tra i prodotti contemplati dalla presente direttiva, di palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

            b) includere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/904, tra i prodotti di plastica monouso a cui si applicano le disposizioni della medesima direttiva i bicchieri;

            c) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904 in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della medesima direttiva.».